

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2840

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIURA LONGO, BERNARDINI, D'ALEMA, ANTONI,
BELLOCCHIO, BERNARDI ANTONIO, CARRÀ, CON-
CHIGLIA CALASSO, PELLICANI, PIERINO, SARTI,
TONI, TRIVA, VETERE**

Presentata il 24 settembre 1981

**Modifica alla disciplina sui versamenti in Tesoreria delle
somme relative al capitolo 1026 del bilancio dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGI! — Sul capitolo 1026 del bilancio dello Stato sono iscritte le somme derivanti all'erario da ritenute su interessi e premi su obbligazioni e titoli emessi da istituti di credito e società, oppure corrisposti ai correntisti e depositanti dall'amministrazione postale e dalle aziende di credito.

Si tratta di somme rilevanti, che si sono decuplicate in questi ultimi 5 anni: dalle previsioni di bilancio del 1976, che registravano 800 miliardi di lire d'entrata per questa voce, si è passati alle previsioni del 1981, che registrano 8.000 miliardi di lire.

Come è noto, queste somme, prelevate dagli istituti di credito e dagli altri enti cui la legge dà esplicito mandato (ad esempio l'amministrazione postale), — secondo le disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo e secondo comma — non vengono versate direttamente in Tesoreria, ma giungono allo Stato attraverso l'intermediazione delle esattorie, che trattengono il relativo aggio. Pare a noi che facilmente il Tesoro possa incamerare queste somme, senza il passaggio obbligato delle esattorie, che si vedrebbero così liberate

da un impegno del tutto superfluo che per altro diviene addirittura ripetitivo nei numerosissimi casi in cui l'azienda di credito obbligata al versamento è la stessa che gestisce il servizio di riscossione.

Ma soprattutto, evitando di far passare queste somme attraverso le esattorie, lo Stato risparmierebbe le relative spese di aggio, che sono lievitate, in questi cinque anni parallelamente al lievitare di queste entrate: se nel 1976 gli aggi

che per questa voce lo Stato ha versato alle esattorie erano pari a circa 24 miliardi di lire, oggi sono pari ad oltre 240 miliardi di lire.

Noi riteniamo pertanto che la proposta da noi presentata possa benissimo iscriversi nella politica di contenimento della spesa pubblica e miri ad anticipare le linee di riforma del servizio di riscossione, non più prorogabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, i versamenti relativi alle ritenute, a titolo di imposta o di acconto di imposta, sugli interessi, premi ed altri frutti, di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e i versamenti relativi alle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al secondo comma dell'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono effettuati direttamente nelle Tesorerie provinciali dello Stato.

Dalla stessa data, limitatamente ai versamenti di cui al comma precedente, è soppressa la corresponsione degli aggi esattoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni.